ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/68/CEE, 93/95/CEE E 96/58/CE RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992

All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entita' e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;". All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' soppressa la lettera h).

Versione in vigore dal 14 febbraio 1997, non più in vigore dal 12 marzo 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
Estremi	Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-10-1997/art-4-modifiche-all-articolo-4-del-decreto-legislativo-n-475-del-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it